

**PROCURA GENERALE
CORTE DI CASSAZIONE**

**CORTE SUPREMA
DI CASSAZIONE**

**CONSIGLIO NAZIONALE
FORENSE**

**PROTOCOLLO DI INTESA
PER LA TRATTAZIONE DELLE ADUNANZE
EX ART. 375 C.P.C. E DELLE UDIENZE EX ART. 611 C.P.P.**

tra la Corte Suprema di cassazione, la Procura Generale presso la Corte di cassazione e il Consiglio Nazionale Forense per la digitalizzazione degli atti della Corte Suprema di cassazione.

Premesso che

l'attuale emergenza epidemiologica da Covid-19 impone l'adozione di nuovi moduli processuali, che consentano di rispettare le vigenti prescrizioni sulle distanze tra persone e sui divieti di spostamento da un comune all'altro del territorio italiano;
per consentire l'avvio con successo di forme di camera di consiglio da tenersi a distanza in via telematica, è requisito indefettibile la disponibilità su supporto informatico trasmissibile in via telematica, per i componenti del collegio giudicante e per il pubblico ministero, degli atti processuali del giudizio di cassazione, già prodotti dalle parti in originale cartaceo;

richiamati

i provvedimenti n. 44 e n. 47 del Primo Presidente della Corte di cassazione rispettivamente in data 23 e 31 marzo 2020;

quanto sopra premesso

la Corte di cassazione, la Procura Generale presso la Corte di cassazione ed il Consiglio Nazionale Forense approvano il seguente

PROTOCOLLO DI INTESA

1. CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA

1.1. Con la comunicazione contenente l'avviso di fissazione dell'adunanza o udienza camerale, la Cancelleria della Corte di Cassazione inviterà i difensori a trasmettere, ove nella loro disponibilità e secondo le forme di cui agli articoli seguenti del presente protocollo, entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, copia informatica - in formato pdf - degli atti processuali del giudizio di cassazione, sia civili che penali, già in precedenza depositati nelle forme ordinarie previste dalla legge (per il civile: ricorso, controricorso, nota di deposito ex art. 372, comma 2, c.p.c., provvedimento impugnato; per il penale: ricorso, motivi nuovi, provvedimento impugnato).

1.2. L'avviso conterrà l'espresso avvertimento che nel caso in cui non pervengano nel detto termine in cancelleria le copie di cui al comma 1.1, la trattazione della causa, già fissata, potrà essere rinviata a nuovo ruolo ove il collegio non sia in condizione di decidere nella camera di consiglio da remoto.

2. MODALITÀ DI INVIO DEGLI ATTI DEI DIFENSORI

2.1. Il difensore, provvederà a trasmettere gli atti richiesti, dei quali abbia la disponibilità, mediante invio dal proprio indirizzo di posta elettronica certificata risultante dal RE.G.IND.E., congiuntamente:

a. agli indirizzi di posta elettronica certificata delle cancellerie della Corte di cassazione e delle segreterie della Procura Generale, che saranno previamente comunicati al Consiglio Nazionale Forense ed adeguatamente pubblicizzati sui rispettivi siti internet dei soggetti che sottoscrivono il presente protocollo,

b. all'indirizzo di posta elettronica certificata dei difensori delle altre parti processuali risultante dai pubblici registri di cui all'art. 16.ter del d.l. n. 179 del 2012 e successive modificazioni.

2.2. L'invio dovrà essere fatto separatamente per ciascuno dei ricorsi per i quali si è ricevuto l'avviso di fissazione dell'udienza ed il messaggio dovrà contenere la chiara indicazione nell'oggetto del numero del ruolo generale, della sezione, civile o penale, della data dell'udienza o adunanza secondo il *format* che verrà previamente comunicato ed adeguatamente pubblicizzato.

2.3 L'adesione all'invito di cui al presente protocollo implica, in capo ai difensori, l'impegno a trasmettere copie informatiche di contenuto uguale agli originali o alle copie già presenti nel fascicolo cartaceo.

2.4 Con le stesse modalità di cui ai punti 2.1. e 2.2. potranno essere trasmesse le memorie ai sensi degli artt. 380-*bis*, 380-*bis* 1 e 380-*ter* c.p.c.

2.5 Resta fermo quanto previsto dai decreti del Primo Presidente della Corte di cassazione innanzi richiamati, quanto alla trasmissione delle memorie e dei motivi aggiunti nei procedimenti civili e penali.

2.6 Ciascuna delle parti processuali ha facoltà di trasmettere tutti gli atti del processo, ivi compresi quelli depositati dalle altre parti.

3. MANCATO O RITARDATO INVIO DEGLI ATTI

3.1 La trasmissione degli atti indicati nell'art. 1 dovrà avvenire entro e non oltre il settimo giorno successivo alla ricezione dell'avviso di fissazione dell'udienza o adunanza camerale. Nel caso in cui non pervengano nel detto termine in cancelleria le copie informatiche di tutti gli atti rilevanti, la trattazione della causa, già fissata, potrà essere rinviata a nuovo ruolo ove il collegio non sia in condizione di decidere nella camera di consiglio da remoto, per avere già acquisito le copie di atti e documenti.

4. MODALITA' DI INVIO DEGLI ATTI DELLA PROCURA GENERALE

4.1. La Procura Generale provvederà a trasmettere agli indirizzi di posta elettronica certificata delle cancellerie della Corte di cassazione ed agli indirizzi di posta elettronica certificata dei difensori di cui al punto 2.1, copia informatica degli atti processuali del giudizio di cassazione, sia civili che penali, già in precedenza depositati nelle forme ordinarie previste dalla legge.

4.2. Con le stesse modalità potranno essere trasmesse le conclusioni scritte ai sensi degli artt. 380-bis.1 e 380-ter c.p.c., nonché le richieste e le memorie di cui all'art. 611 c.p.p.

5. SVOLGIMENTO DELLA CAMERA DI CONSIGLIO

5.1. La Camera di Consiglio sarà svolta secondo le modalità indicate nei decreti del Primo Presidente richiamati nelle premesse.

5.2. Per quanto attiene il deposito delle note di cui al punto 2.5, sarà onere delle cancellerie provvedere all'inserimento nei fascicoli cartacei, ai fini della loro completezza.

6. AVVERTENZA

6.1. La trasmissione della copia informatica dell'originale cartaceo non sostituisce il deposito nelle forme previste dai codici di rito, civile e penale, e non determina rimessione in termini per le eventuali decadenze già maturate.

7. TERMINE DI EFFICACIA DEL PRESENTE PROTOCOLLO

7.1. Il presente protocollo ha efficacia a far data dalla sua sottoscrizione e, salva l'adozione di un nuovo protocollo, fino al 30 giugno 2020.

8. PUBBLICITA'

8.1. Il Consiglio Nazionale Forense darà ampia diffusione al presente protocollo, promuovendone l'applicazione.

9 aprile 2020

Il Procuratore Generale
della Corte di Cassazione
Giovanni Salvi

Il Primo Presidente
della Corte di Cassazione
Giovanni Mammone

Il Presidente del Consiglio
Nazionale Forense f.f.
Maria Masi